

NORME & TRIBUTI

11 Sole **24 ORE**



Venerdì 21 Agosto 2015 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com ₩ @ 24NormeTributi



VOLUNTARY DISCLOSURE E BANCHE Problema-waiver

in via di soluzione

Valerio Vallefuoco ▶ pagina 31



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Giustizia. In vigore da oggi la legge che riscrive le regole delle procedure concorsuali con l'obbligo di trasmissione costante degli atti alla procura della Repubblica

Per i fallimenti torna la regia del giudici

Da stabilire l'impatto sui dossier già aperti, in particolare per il preconcordato e il concordato in bianco

Alessandro Galimberti

Entrata in vigore immediata per la legge di riordino dei fallimenti, dell'organizzazione tizzazione delle procedure congiudiziaria, dei procedimenti corsuali dell'ultimo decennio esecutivi e della continuità dove la continuità di impresa è un chiaro accenno di retroattivi- rari dei dibattimenti penali. I topubblicazione della conversio- no dei creditori, al cospetto di ne in legge (132/2015) del decreto 83/2015, avvenu zetta Ufficial plemento or fatti il 21 a efficacia de bus" sulla g

La materia Governo-che n locissima seppur incana parentesi parlamentare - spazia dalla materia concorsuale a quella dell'esecuzione civile, dairisvolti finanziari della crisi di impresa a quelli della carriera dei magistrati (togati e non), dal ripopolamento (forzato) degli organici delle cancellerie dei tribunali al tirocinio nell'ufficio di giudice, cerca di offerte concol fino alla proroga dell'attività di impresa per le aziende finite nel mirino della magistratura pena- modo anche per sottrarre il giole (il cosidetto "decreto salva Il- co ai soliti "specialisti" - ma an- (ana va", divenuto ovviamente di che nell'obbligo di trasmissione previoc

stabile "fallimento" della privagittime pretese. giudici disarmati e attestatori cesso proprio nelle mani del tri-

CONTRO IL CONTENZIOSO Il provvedimento

à ad ampio raggio: n credito d'imposta ziazione assistita per la i.

bunale, sotto var petti. Non solo nell'apertura a renza - si veda la obblig quando è proposta la cessio dell'azienda o di un ramo, un portata prescrittiva generale). continua degli atti procedimen-Larevisioneurgente della ma- tali alla procura della repubblica teria fallimentare - benchésia al- (individuando sul nascere con- l'organizzazione le porte del Parlamento la vera e dotte di bancarotta). Aumenta diziari e dei tirocini

aziendale per le aziende ogget- stata troppo spesso interpretata tà all'articolo 1, nella versione to di sequestro giudiziario. La cometerreno di conquista a dan emendata dal Parlamento, ma non una disciplina transitoria - è candosi al controllo delle praticome le nuove regole impattetroppo spesso "leggeri"-larifor- ranno sui concordati presentati ma rimette la centralità del pro- prima della entrata in vigore. Norma processuale (e come tale nonincidente sui processi giàra- li da menzionare anche quelle dicati) o sostanziale? La situazione è particolarmente complicata per il preconcordato o concordato in bianco, dove la richiesta espressa dal debitore ha effetto solo come "prenotazio- naleneiruolidicancelleriaviene ne"in vista della futura formaliz- tamponato con un primo trasfezazione del piano.

> che nel processo esecutivo immobiliare - legato a valori reali di mercato e con soglia minima non superabile- e anche in quello mobiliare, con la semplificazione dei pignoramenti e l'acsso (per ora in fase sperimenalla banche dati pubbliche 😉 tributaria, Pra 🗲 📉 nti

ticolata anch Lunga propria riforma della legge del poilatutela dei creditoristorica- magistrati (ufficio del

1942 - è comunque la parte più mentemeno protetti (ichirogra- Proroga in servizio per i giudici caratterizzante ed estesa della fari) che avranno diritto di otte- della Corte dei conti-almeno filegge 132. Partendo dall'inconte- nere almeno il 20% delle loro le- no al 30 giugno prossimo- e fino a 70 anni per tutta la magistratura Un nodo non completamente onoraria, dai giudici di pace ai sciolto dalla legge - che pure ha Got fino ai viceprocuratori onogati che sceglieranno di andare "in soccorso" ai rifugiati, dediche di riconoscimento dello sta-

> fici di punteggio e di carriera. Trale disposizioni processuache cercano l'ennesimo start per il processo telematico (che nelle prassi dei tribunali continua a non staccarsi ancora dalla carta), mentre il vuoto ormai decenrimento di duemila lavoratori Importanti gli interventi an- (in due anni) provenienti da una ampia platea di enti.

tus, riceveranno in cambio bene-

Tralemisure deflattive alcontenzioso, da segnalare il credito diimposta (fino a 250 euro, beneficiabili dal 2016) per le parti che si accordano in sede di negoziazione assistita.

Nella "melting-pot" della legge anche la continuità aziendale per le imprese sequestrate dai Gip: massimo 12 mesi, ma con la tempestiva presentazione di un piano di "emersione" dall'illecito contestato.

I principali capitoli dell'intervento legislativo



PIÙ CONCORDATI

Il concordato preventivo diventa un «procedimento competitivo». Il tribunale di fronte a un'offerta deve sempre aprire una sorta di sondaggio esterno. Lo scopo, evidente, è di massimizzare l'offerta ed evitare speculazioni al ribasso

% **ALMENO IL 20%**

I creditori storicamente più penalizzati (i cosidetti "chirografari", o senza privilegi) dovranno essere soddisfatti per almeno un quinto del loro credito. In passato troppo spesso uscivano a mani vuote e senza alcuna tutela

VOTO TARDIVO

I creditori che non hanno votato il piano di rientro possono rimediare nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. Non sarà più automatico, in sostanza, il silenzioassenso in materia fallimenare



Le controversie di cui è parte un allimento devono essere trattate «con priorità». Ogni anno il presidente della Corte 'appello dovrà presentare un report. Nel pesante arretrato giudiziario, il capitolo dei contenziosi con fallimenti oggi è enorme



MAGISTRATURA

Proroga in servizio per i giudici pensionandi della Corte dei conti, ma anche dei giudici onorari (di pace, Got e Vpo). Premi di punteggio e di carriera per i togati che si faranno applicare (fino a 24 mesi) alle pratiche per il

AMMINISTRATIVI

Iniezione di 2.000 ammistrativi nei tribunali e nelle cancellerie, con trasferimenti in deroga ai contratti collettivi delle amministrazioni di provenienza, sfruttando la mobilità da un amplissimo

ventaglio di enti pubblici



Credito di imposta fino a un massimo di 250 euro (nella dichiarazione 2016) per le parti che si avvarranno - con successo - della negoziazione assistita evitando così di intasare i canali della giustizia



Gli stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario - per reati ambientali o di sicurezza sul lavoro - potranno continuare l'attività in deroga per altri 12 mesi, ma devono subito presentare un piano di adeguamento. La norma ha validità retroattiva

Risanamento. In campo idee diverse da quelle dell'imprenditore

Ai creditori la possibilità del concordato «alternativo»

to (con efficacia per i proceditanti almeno il 10% dei crediti; menti di concordato preventivo la proposta di concordato presuccessivi all'entrata in vigore sentata dal debitore non assicuri ta ai sensi dell'articolo 161, comdella legge di conversione) la ilpagamento dialmeno il 40% dei possibilità per i creditori di pre- creditori chirografari (la percen- mentare. A garanzia poi del fatto sentare proposte di **concordato** tuale scende però al 30% con il preventivo "alternative" rispetto a quella formulata dal debitore. Una volta che le varie cordato alternativa è però esclugittimazione a formulare detta proposte di concordate siano presentate, risulterà dunque apsionista (articolo 161, comma 3, provata la proposta di concordato che consegua la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al curi il pagamento di almeno il voto(occorreperòprecisare che 40% dell'ammontare dei crediti i creditori autori di una proposta di concordato "concorrente" hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe). Rispetto all'ana- La proposta può arrivare logo istituto cui è possibile far ricorso nella procedura di concordato fallimentare, la novità è che nel concordato preventivo non si interviene a fallimento già dichiarato (e dunque in una situazionein cui per il debitore è già in atto una situazione di espropriazione dei beni dell'impresa) bensì prima del fallimento, quando il debitore è ancora in bonis e nella pienatitolarità della sua capacità dispositiva (soggetta solo ad alcune limitazioni).

Pertanto, consentire ai creditori di proporre un concordato in luogo del proprietario dell'im-riore al 40% dei creditori chiropresa significa permettere una grafari (oppure inferiore al 30% non indifferente "intrusione" nella sfera dell'imprenditore, la nuità). Occorre inoltre sottolinequale, perciò, è consentita con arecheperilricorso allaproposta sto" da un terzo: l'articolo 185, talune opportune cautele.

creditoripossono presentare una tare inoltre di creditori concorproposta di concordato "concorsuali (devono essere cioè muniti

concordato in continuità).

so qualora la relazione del profesdella legge fallimentare) attesti che la proposta del debitore assichirografari (percentuale che si

LE CONDIZIONI

da chi abbia almeno il 10% dei crediti e se l'impresa paga meno del 30 o 40% dei debiti

abbassa al 30 % nella fattispecie del concordato con continuità). La possibilità per i creditori di formulare una proposta alternativa di concordato dovrebbe pertanto costituire un deterrente per il debitore a presentare una proposta di concordato che assicuri il pagamento di una quota infedi concordato "concorrente" Atal proposito, il nuovo artico- hanno legittimazione i soli credi-

rente" con quella del debitore, se: di un titolo anteriore alla doman-■ La legge 132/2015 ha introdot- si tratta di creditori rappresen- da) che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositama 2, lettera a), della legge falliche il debitore non abbia alcuna influenza sulla proposta alterna-Il ricorso alla proposta di contiva di concordato, è esclusa la leroposta alternativa per i soggetti che, rispetto al debitore, siano soggetti controllanti o controllati ovvero siano soggetti che, con l'impresa debitrice, siano sottoposti a comune controllo. È stato inoltre sancito che la

proposta alternativa di concor-

dato possa prevedere l'intervento di soggetti terzi e di conseguenza che, se il debitore abbia la forma di Spa o di Srl, possa farsi luogo a un aumento di capitale della società debitrice a favore di costoro e, quindi, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione; e ciò, sia al fine di consentire la ricapitalizzazione della società debitrice (che si trova in una situazione di dissesto) sia al fine di permettere l'ingresso nella comagine sociale di nuovi soggetti. A quest'ultimo riguardo, è stato "sterilizzato" in anticipo l'eventuale conflitto che potrebbe insorgere tra i creditori che hanno proposto l'aumento di capitale, gli amministratori che dovrebbero convocare l'assemblea e i soci nel caso di concordato con conti- che dovrebbero deliberare questo aumento di capitale "impocomma 6, della legge fallimentare concede infatti al tribunale il lo 163, comma 4, della legge fallitori (mentre non ha legittimazio-potere di sostituire l'organo ammentare dispone anzitutto che i ne alcun altro terzo); si deve trat-ministrativo con un amministratore giudiziario.

CCORD PET «Classe». La quota deve superare il 50% Ristrutturazione con le banche

se l'indebitamento è alto L'impresa che abbia **debiti** versointermediarifinanziari in misura non inferiore alla metà del suo indebitamento complessivo può dar corso al

nuovo accordo di ristrutturaziari, disciplinato dall'articolo 182-septies della legge fallimentare, introdotto dal decreto fallimenti.

L'accordo costituisce una turazione di cui all'articolo 182bis della legge fallimentare, da cui si differenzia per il presupper il fatto che l'impresa abbia, appunto, un prevalente indebi-

tamento verso le banche. La nuova norma stabilisce IL REQUISITO dunque che l'accordo può individuare una opiù categorie tra i creditori di cui all'articolo 182septies, comma 1, della legge fallimentare (vale a dire le banche e gli intermediari finanziari) che fra loro abbiano omogeneità di posizione giuridica e di

interessi economici. In tal caso, con il ricorso per ottenere l'omologazione, il debitore può domandare che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori appartenenti alla medesima categoria ma non aderenti all'accordo, purché:

tuttiicreditoridella categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede: e: i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

Ne consegue dunque che, se all'interno di una categoria

dei crediti della categoria.

(della quale, come già rilevato, nell'originario testo del decreto possonofarpartesolobanchee intermediari finanziari) l'accordo sia approvato da almeno il 75% dei creditori, esso vincola anche i creditori dissenzien**zione con intermediari finan**- ti appartenenti alla medesima categoria. Si tratta, in altri termini, di una assai rilevante deroga ai principi contrattuali generali" (sanciti dagli articoli 1372 e 1411 del Codice civile, variante dell'accordo di ristrut- periquali il contratto ha effetto solo tra le parti che lo stipulano egli effetti del contratto verso i terzi si producono soltanto se posto applicativo, vale a dire questi li accettino), dettata appunto al fine di permettere il

La strada è percorribile se vota a favore il 75 per cento degli intermediari finanziari coinvolti nella crisi

pratico funzionamento di questo nuovo istituto.

Circa il numero dei creditori necessario per l'approvazione dell'accordo, trova comunque applicazione la regola generale contenuta nell'articolo 182-bis, commaı, della legge fallimentare, per il quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, a condizione che l'accordo assicuri l'integrale pagamento dei cre-

ditori estranei all'accordo. all'accordorappresentinoil75% Occorre notare che, con riguardo al calcolo di tale soglia, la legge di conversione ha cancellato la disposizione (contenuta

legge) secondo cui i creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo dovevano essere considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60%; in altre parole, fermo restando che l'accordo è vincolante per i creditori dissenzienti all'interno della categoria considerata, è comunque necessario che i creditori consenzienti rispetto all'accordo rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti in questione.

La posizione dei creditori dissenzienti che subiscono l'estensione degli effetti del concordato risulta comunque diversa da quella degli "ordinari" creditori estranei all'accordo: infatti, fermo restando che l'accordo di ristrutturazione, una volta omologato, vincola tuttiicreditorianteriorie impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, la tutela dei creditori "ordinari" dissenzienti è data dalla regola che impone l'integrale pagamento dei creditori estranei al-

l'accordo. Invece, i "dissenzienti di categoria" di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari sono vincolati alle pattuizioni raggiunte in seguito alle trattative condotte nel corso del procedimento che, se approvate dalla maggioranza del 75% dei creditori appartenenti alla stessa categoria, non necessariamente prevedono l'integrale soddisfacimento dei crediti di tale categoria di creditori.

Dilazioni. Non serve l'omologa

Con gli istituti di credito ammessa la moratoria

re stipulato anche un "ac- cordo di moratoria. cordo di moratoria", discilegge fallimentare: si tratta di una convenzione che ha banche o intermediari finanziari, già scaduti o ancora a scadere, per i quali viene prevista una dilatazione dei termini di pagamento.

A differenza dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria non è soggetta all'intervento omologatorio del tribunale. L'accordo di moratoria ha però varie caratteristiche in comune con l'accordo di ristrutturazione stipulato con intermediari finanziari:èinfattiprevistoche quando fra l'impresa debitrice e una o più banche (o intermediari finanziari) viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della ria temporanea dei crediti e sia raggiunta la maggioranza del settantacinque per cento dei crediti, tale accordo produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, a condizione che: questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; un professionista designato (ex articolo 67, comma 3, mentare) attesti l'omogenei- sua comunicazione.

tà della posizione giuridica e

degliinteressi economici fra i

Con le banche può esse- creditori interessati dall'ac-

Identicamente a quanto plinato anch'esso dal nuovo previsto per l'accordo di riarticolo 182-septies della strutturazione con intermediari finanziari, sono dunque stabiliti quali preper oggetto debiti verso supposti della convenzione di moratoria:

a) il fatto che vi sia omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria (tale omogeneità deve essere attestata, come già osservato, da un professionista);

b) il fatto che le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla moratoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;

c) il fatto che una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti si sia espressa a favore della moratoria.

Le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla crisi attraverso una morato- convenzione di moratoria possono proporre opposizione (domandando che la convenzione non produca effetti nei loro confronti) entro 30 giorni dalla comunicazione della stipula della convenzione; tale comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il tribunale decide con decreto motivato; il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, lettera d), della legge falli- nel termine di 15 giorni dalla

A. Bu.